

Associazione PER IL VILLAGGIO APS
Via Guerrazzi n. 4L
Bergamo (BG)
Codice Fiscale 95210400164
Partita IVA /



Verbale di Assemblea Ordinaria Soci
del 23/04/2022

Il giorno 23 Aprile 2022, alle ore 20,45 si è riunita presso la sede sociale sita in Bergamo (BG), Via Guerrazzi, n. 4L, in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria dei Soci dell'Associazione "PER IL VILLAGGIO APS", per deliberare sui seguenti punti all'Ordine del Giorno:

- 1) Modifiche allo Statuto per l'adeguamento alle disposizioni del "Codice del Terzo settore", Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e conseguente variazione della ragione sociale;

~~2) Varie ed eventuali.~~

È chiamato a presiedere la riunione la Presidente, Bugada M Carla, funge da segretario verbalizzante Belotti Rodolfo.

La Presidente, rilevata la regolare convocazione dell'Assemblea a norma di Statuto e constatata la presenza del numero legale dei soci, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

1) Modifiche allo Statuto per l'adeguamento alle disposizioni del "Codice del Terzo settore", Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

Con riferimento al primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente informa rispetto alle motivazioni che hanno richiesto la convocazione di un'Assemblea e sulla necessità adeguare lo Statuto sociale alle disposizioni normative vigenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n.117), con specifico riferimento alle disposizioni dell'art. 101 Dlsg 117/2017 (così come modificato dall'art. 32 del DLgs 105/2018).

Si procede alla lettura del testo dello Statuto contenente gli adeguamenti di legge, evidenziando le differenze rispetto alla versione vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa delibera di approvazione, ponendo in votazione, in forma palese e per alzata di mano, lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare, senza riserve, il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

La Presidente viene inoltre incaricata di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, esente da imposte di bollo e di registro ai sensi dei commi 3 e 5 dell'art. 82 del D.Lgs 117/2017.

Null'altro essendovi su cui deliberare, la Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 22.

La Presidente

Il segretario verbalizzante

Bugada M Carla

Belotti Rodolfo

AGENZIA DELLE ENTRATE
D.P. - UFFICIO TERRITORIALE DI BERGAMO

Registrato a Bergamo

Il 29-4-2022

al n. 723 Serie 3

con Euro

(atto esente)

IL FUNZIONARIO
Chiana GORDARO

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Michele Baretta



STATUTO

Art. 1) DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

È costituita, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice Civile e ai sensi del d.lgs. 117/2017 l'Associazione di Promozione Sociale, denominata **"perilVillaggio A.P.S."** con sede in via F. D. Guerrazzi 4L, nel seguito indicata come Associazione. L'Organo di Amministrazione è delegato a trasferire, se necessario, la sede legale dell'associazione senza che ciò costituisca modifica statutaria.

La sua durata è illimitata.

Art. 2) FINALITA' – SCOPI

L'Associazione, che non ha scopo di lucro e non ha carattere politico, né sindacale, né confessionale, riunisce tutti coloro (persone fisiche e associazioni) che si riconoscono negli obiettivi di cui al presente articolo.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende svolgere attività di promozione e utilità sociale per incentivare la partecipazione democratica degli abitanti del quartiere Villaggio degli Sposi di Bergamo alla vita sociale, culturale e amministrativa del quartiere.

In particolare l'associazione si propone di:

- promuovere la crescita culturale e civile, la qualità dei servizi e della vita dei residenti nel quartiere Villaggio degli Sposi, contribuendo a migliorare la vivibilità nel quartiere intesa come attenzione alle tematiche seguenti: solidarietà, viabilità e trasporti pubblici, spazi verdi attrezzati, salute e sicurezza dei cittadini, cultura, attività ricreative, ludiche e sportive;
- promuovere proposte ed iniziative per la qualificazione e lo sviluppo urbanistico, residenziale ed ambientale del Quartiere;
- favorire le specifiche finalità delle agenzie educative operanti sul territorio tessendo una rete di legami e di collaborazioni tra le stesse per favorire la formazione di cittadini responsabili, la crescita della solidarietà tra residenti e tra generazioni diverse;
- collaborare con gli enti pubblici e privati del territorio per realizzare le proprie finalità.

Art.3) ATTIVITA'

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione può organizzare attività quali:

- azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, attività di informazione quali convegni, dibattiti, riunioni, assemblee pubbliche;
- istituzione di settori di lavoro volti a realizzare progetti specifici;
- compiere tutte le attività mobiliari ed immobiliari necessarie, con l'avvertenza che ogni debito o affidamento deve avere preventiva copertura.



Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può esercitare attività diverse, ai sensi dell'art. 6, d.lgs. 117/2017 a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

Art. 3) SOCI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alla finalità istituzionali del sodalizio, intendono collaborare al loro raggiungimento ed accettano le regole adottate attraverso lo statuto e il regolamento.

Sono altresì ammesse all'Associazione, tutte le associazioni presenti e/o operanti sul territorio del quartiere che ne facciano richiesta, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'art. 35, comma 3, del d.lgs. 117/17.

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione su domanda scritta del richiedente, nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità e l'integrale accettazione del presente Statuto e del Regolamento dell'Associazione. I Soci hanno l'obbligo di attenersi e di collaborare alle iniziative dell'Associazione.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa determinata dall'Assemblea ordinaria.

Avverso il diniego motivato di iscrizione all'Associazione espresso dall'Organo di Amministrazione, il richiedente può ricorrere al Collegio Arbitrale, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento entro 60 giorni. La decisione è inappellabile.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo.

La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Tutti i soci hanno diritto di voto; per le associazioni ha diritto il rappresentante legale o un suo delegato.

Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso alle delibere, ai bilanci e ai libri sociali che li riguardano.

Il socio volontario non potrà, in alcun modo, essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'Associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, d.lgs. 117/17, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

L'appartenenza all'Associazione cessa:



- per dimissioni del socio mediante comunicazione scritta da inviare all'Organo di Amministrazione;
- per decadenza o esclusione, da disporsi a cura dell'Organo di Amministrazione, per comportamenti, dichiarazioni o fatti che portano nocimento all'Associazione;
- morte del socio;
- scioglimento dell'Associazione.

Il mancato pagamento della quota associativa entro il termine fissato dall'Assemblea costituisce motivo sufficiente per la decadenza.

L'esclusione del socio è deliberata dall'Organo di Amministrazione e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata.

Il socio interessato dal provvedimento può ricorrere al Collegio Arbitrale, o in assenza di questo organo, chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva Assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi - il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.

I soci dimissionari, decaduti, esclusi o deceduti, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) l'Organo di Amministrazione;
- 3) il Presidente.

Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia, obbligatoriamente qualora superate le soglie di cui agli artt. 30 e 31, d.lgs. 117/2017:

- 1) l'Organo di Controllo e di Revisione Legale;
- 2) il Collegio Arbitrale.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art. 5) ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci è organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci. Le convocazioni devono essere effettuate con qualsiasi mezzo idoneo ad informare gli aderenti: avviso scritto e/o per posta elettronica e/o affissione di volantini nel quartiere e/o pubblicazione sui giornali locali e presso la sede dell'Associazione con un preavviso di almeno dieci giorni prima della data della riunione, con indicazione del luogo, della data ed orario e dell'ordine del giorno. L'avviso deve essere affisso nei locali della sede almeno venti giorni prima.

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente o da un delegato nominato dal Presidente tra i membri dell'Organo di Amministrazione.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando la maggioranza dell'Organo di Amministrazione lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei Soci (o almeno un terzo dei componenti dell'Organo di Amministrazione).

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

È competenza dell'Assemblea ordinaria la delibera sulle seguenti questioni:

- approvazione del programma annuale dell'Associazione;
- elezione dell'Organo di Amministrazione (fissandone il numero dei componenti), nomina dei componenti del Collegio Arbitrale e dell'Organo di Controllo e di Revisione Legale;
- approvazione del rendiconto economico e della relazione finanziaria consuntivi riguardanti l'esercizio precedente;
- approvazione del rendiconto economico preventivo riguardante l'esercizio in corso, quando predisposto;
- determinazione annuale dell'importo della quota sociale di adesione, su proposta dell'Organo di Amministrazione e del termine per il versamento;
- approvazione dell'ammissione a socio delle associazioni.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone o nei casi in cui l'Assemblea lo ritenga opportuno.

Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Non sono ammesse deleghe.

Le associazioni-socie saranno rappresentate da persona designata dal rappresentante legale con lettera scritta.

Spetta alla competenza dell'assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- a) approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti (sia in prima che in seconda convocazione);
- b) scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 dei soci (sia in prima che in seconda convocazione).



Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'Associazione.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i Soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota sociale.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Art. 6) ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

La gestione dell'Associazione è affidata ad un Organo di Amministrazione così formato:

- un rappresentante per ogni associazione-socia al momento dell'Assemblea di rinnovo cariche;
- Soci eletti tra coloro che si sono candidati in modo che il numero di questi sia superiore di un'unità al numero dei rappresentanti delle associazioni-socie

I membri dell'Organo di Amministrazione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

l'Organo di Amministrazione:

- decide le direttive e le iniziative da programmare nel rispetto del programma approvato dall'Assemblea;
- fissa, su proposta dell'Organo di Amministrazione, la data di convocazione dell'Assemblea dei Soci, da convocarsi almeno una volta all'anno come indicato nell'articolo 5; -predispone

l'eventuale Regolamento interno per l'ordinamento dell'attività associativa e le relative modifiche, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;

- amministra il patrimonio sociale, gestisce l'Associazione e decide di tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'Assemblea dei Soci o dell'Organo di Amministrazione;
- esegue le delibere dell'Assemblea;
- propone all'Assemblea la quota associativa annuale in relazione ai programmi ed alle esigenze dell'Associazione, delibera l'iscrizione dei Soci, ratifica le loro dimissioni, delibera la loro decadenza o la loro esclusione.

Altri compiti dell'Organo di Amministrazione sono:

- eseguire le delibere dell'Organo di Amministrazione e curare gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- gestire l'Associazione con la realizzazione delle iniziative programmate e confacenti alle finalità statutarie, utilizzando modalità e supporti organizzativi idonei secondo quanto indicato dall'organo di Amministrazione;
- predisporre il rendiconto annuale degli esercizi sociali, la relazione sulla gestione da allegare al rendiconto e l'eventuale bilancio preventivo dell'esercizio in corso;
- tramite il Presidente, convocare l'Organo di Amministrazione almeno una volta ogni trimestre;
- proporre all'Assemblea dei soci l'ammontare della quota sociale annuale;
- gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- deliberare in merito all'esclusione di soci;
- proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- eleggere il Presidente e il Vice-Presidente;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottato dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- istituire gruppi a sezione di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e delle Assemblee
- delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti dell'Organo stesso;
- assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

- Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono prese a maggioranza dei presenti.

- Il consiglio direttivo può invitare alle sue riunioni in via occasionale o permanente le persone che ritiene utili ai fini dei lavori.

- L'Organo di Amministrazione è costituito da 5 membri eletti dall'Assemblea dei soci del Consiglio Direttivo: il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed un quinto membro.

- L'Organo di Amministrazione può essere supportato, nello svolgimento delle attività, da esperti scelti anche all'esterno del Consiglio Direttivo.

Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 7) FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre volte consecutive.

L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Nel caso in cui uno o più amministratori che

non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato.

Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'Organo di Amministrazione che deve essere rinnovato.

L'Organo di Amministrazione è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione inviata tramite lettera oppure inoltrata tramite mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari.

In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma/PEC inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Art. 9) PRESIDENTE

Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica tre (3) esercizi e può essere rieletto.

Il presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 10) SEGRETARIO



Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali.

Art. 11) TESORIERE

Il Tesoriere ha il compito di:

- gestire la cassa sociale provvedendo alla riscossione e ai pagamenti;
- redigere apposito rendiconto periodico.

Art. 12) ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo e di Revisione Legale, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo e di Revisione Legale che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 13) COLLEGIO ARBITRALE

Il Collegio Arbitrale è composto da tre (3) Soci e resta in carica per tre (3) anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

La carica di membro del Collegio Arbitrale è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Il Collegio Arbitrale vigila sul rispetto dello Statuto e del Regolamento dell'Associazione e in generale svolge funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell'Associazione.

Spetta in particolare al Collegio Arbitrale:

- a) decidere in merito ai provvedimenti disciplinari posti in essere dall'Organo di Amministrazione, con particolare riferimento alla mancata ammissione del socio, o all'esclusione dello stesso;
- b) arbitrare in merito alle vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e che interessino uno o più soci o gli organi associativi;
- c) controllare il corretto funzionamento dell'Associazione, nonché il rispetto, da parte degli organi dell'Associazione delle norme statutarie. Per perseguire questo fine, il Collegio Arbitrale può chiedere informazioni riguardanti il loro operato agli altri organi dell'Associazione o ai soci eletti o delegati dall'Organo di Amministrazione a compiere particolari funzioni per l'Associazione. Il Collegio Arbitrale risponde di fronte all'Assemblea di tutti i suoi atti;
- d) dirimere vertenze e questioni sollevate da uno o più soci riguardanti la corretta interpretazione dello statuto e del regolamento.

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, amichevoli compositori, nominati dal Presidente del Tribunale competente.

Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

Art. 14) LIBRI SOCIALI

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

I verbali dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste da un regolamento interno.

Art. 15) RISORSE ECONOMICHE

Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni ai sensi dell'art. 56 del d.lgs. 117/17;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2, del d.lgs. 117/17;
- i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Ai sensi degli artt. 13 e 87, d.lgs. 117/2017, l'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione. L'Associazione è tenuta a redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Art. 16) SCRITTURE CONTABILI

- L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.



Art. 17) ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.

La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Il bilancio preventivo di esercizio deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13 del D.lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall'Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

Art. 18) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 19) ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.lgs. 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 20) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 21) DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

